

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 699

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LA MALFA, MAMMÌ, DEL PENNINO

Presentata il 10 ottobre 1979

Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la situazione di grave difficoltà che rappresenta per l'economia del paese la crescente necessità di importazione di petrolio per far fronte alle esigenze energetiche nazionali.

Si rende quindi necessario favorire e incentivare il ricorso a fonti alternative di energia.

Tra queste l'energia di origine solare appare quella che più si presta ad essere utilizzata nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura.

Attualmente i costi di impianto per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti e per altri usi domestici e agricoli, non risultano competitivi rispetto ad analoghi impianti tradizionali, soprattutto per la mancanza di un adeguato mercato.

La presente legge intende favorire l'introduzione di impianti solari per gli usi domestici e agricoli, sia mediante facilitazioni fiscali agli utilizzatori, sia fornendo alle industrie interessate alla realizza-

zione degli impianti una normativa di riferimento e facilitazioni per la prova e il collaudo dei componenti.

L'articolo 1 della legge definisce la finalità della legge stessa e limita la sua applicazione all'edilizia privata e pubblica e all'agricoltura.

L'articolo 2 affida al CNR il compito di dotare il territorio nazionale di stazioni di rilevamento della disponibilità di energia solare media annua e fissa le norme per il servizio di raccolta, archiviazione e fornitura dei dati agli utilizzatori.

L'articolo 3 stabilisce il principio che l'utilizzo dell'energia solare è libera.

L'articolo 4 prevede l'abolizione dell'IVA per gli impianti solari e la possibilità di detrazione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF delle spese di impianto da parte degli utilizzatori.

L'articolo 5 affida al Ministero dell'industria il compito di stabilire le norme in base alle quali l'impianto è riconosciu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to idoneo ad ottenere le agevolazioni; fissa inoltre i criteri secondo i quali il CNEN elaborerà e aggiornerà periodicamente tali norme.

L'articolo 6 stabilisce che verrà realizzata dal CNEN una stazione sperimentale per la omologazione degli impianti solari e fissa le norme per il suo utilizzo da parte dei costruttori.

L'articolo 7 e l'articolo 8 contengono le norme per l'installazione di impianti solari nell'edilizia agevolata e convenzionata e nell'edilizia pubblica.

Gli articoli 9 e 10 affidano rispettivamente al Ministero dei lavori pubblici e

alle Regioni le funzioni di controllo degli impianti solari e al Ministero dell'industria il compito di provvedere al censimento annuale della produzione di energia da fonte solare.

L'articolo 11 stabilisce che nel piano energetico nazionale un apposito fondo dovrà essere stanziato per la ricerca e sviluppo di tipo applicato sui sistemi di sfruttamento dell'energia solare e ne affida la gestione al CNEN.

L'articolo 12 stabilisce che particolare priorità dovranno essere previste sia per i centri di ricerca che per le installazioni pilota nel Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge ha lo scopo di fornire norme di riferimento atte ad incentivare l'utilizzazione dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura.

ART. 2.

(Carta del sole).

Il CNR provvede a dotare tutto il territorio nazionale di una rete distribuita per il rilevamento e la registrazione della disponibilità locale di energia solare media annua.

I dati raccolti ed archiviati in forma standardizzata e centralizzata, nonché i metodi di calcolo da adottare per la corretta interpolazione, sono a disposizione gratuita degli operatori industriali del settore e degli utilizzatori.

L'intero servizio di raccolta, archiviazione e fornitura dei dati è affidato al CNR.

ART. 3.

(Utilizzazione dell'energia solare).

L'utilizzazione civile dell'energia solare è libera, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed ambientali vigenti.

ART. 4.

(Agevolazioni ed incentivazioni).

Gli impianti da adibire al riscaldamento dell'acqua, al riscaldamento degli ambienti e ad altri usi domestici ed agricoli, purché realizzati secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6, sono esonerati dall'IVA.

Le spese di acquisto ed installazione dell'impianto sono detraibili dal reddito

imponibile ai fini dell'IRPEF, nell'anno dell'entrata in funzione dell'impianto stesso e negli anni successivi, fino alla loro completa copertura. La fattura originale deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi.

ART. 5.

(Criteri di progetto degli impianti di utilizzazione dell'energia solare).

Fino alla data nella quale diverranno disponibili le attrezzature per l'omologazione sperimentale di impianti prototipi di cui all'articolo 6, il Ministero dell'industria fornisce ai produttori nazionali di impianti di utilizzazione dell'energia solare per usi domestici ed agricoli i criteri di progetto e le norme in base alle quali l'impianto è riconosciuto idoneo ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4.

Tali criteri e norme, che sono periodicamente aggiornati sulla base dei progressi tecnologici ottenuti, sono elaborati e trasmessi al Ministero dell'industria dal CNEN.

Le specifiche degli impianti in grado di ottenere le agevolazioni fiscali, sono determinate confrontando i costi del servizio reso dall'impianto solare rispetto a quelli di un analogo impianto tradizionale, gas o combustibile fossile, su un arco di tempo pari alla durata prevista dell'impianto solare e assumendo per il combustibile dell'impianto tradizionale un costo opportunamente maggiorato rispetto al prezzo di mercato.

ART. 6.

(Omologazione impianti prototipi dimostrativi).

Il CNEN realizza una stazione sperimentale nazionale in grado di omologare gli impianti prototipi dimostrativi, realizzati dalle industrie nazionali sulla base dei criteri di progetto di cui all'articolo 5, certificando che essi realizzino la produttività prevista.

I costi di prova e certificazione sono a carico dello Stato. Il costo dell'impianto dimostrativo è rimborsato all'industria produttrice nel caso di omologazione positiva.

L'efficienza registrata da tutti gli impianti provati presso la stazione sperimentale, misurata secondo criteri standardizzati prefissati, sarà resa pubblica. In base ai risultati registrati dalla stazione di prova saranno aggiornati i criteri di progetto di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Edilizia agevolata e convenzionata).

La spesa degli impianti solari previsti nel caso di edilizia agevolata e convenzionata, rientra nel costo complessivo dell'immobile ammesso a contributo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 8.

(Edilizia pubblica).

Per l'edilizia pubblica è resa obbligatoria in sede di progetto la valutazione della convenienza di adottare impianti di utilizzazione dell'energia solare.

In tutti i casi in cui risulti verificata tale convenienza secondo i criteri di cui all'articolo 5, verranno adottati impianti solari in accordo con quanto previsto agli articoli 5 e 6.

ART. 9.

(Controlli).

Il controllo su tutti gli impianti solari che godono delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché su quelli installati nell'edilizia pubblica, viene coordinato dal Ministero dei lavori pubblici, che emana le norme e le disposizioni tecniche ed amministrative di attuazione in accordo con gli articoli 5 e 6, delegando alle regioni il compito di verifica e di tenuta degli elementi informativi per il censimento dei dati del settore.

ART. 10.

(Censimento).

Il Ministero dell'industria provvede al censimento annuale della produzione di energia da fonte solare, indicandone la ripartizione regionale e dandone comunicazione al Parlamento.

ART. 11.

(Ricerca e sviluppo per lo sfruttamento dell'energia solare).

Il piano energetico nazionale deve prevedere un fondo speciale da destinare alla ricerca e sviluppo di tipo applicato sui sistemi per lo sfruttamento dell'energia solare e sulla promozione del loro impiego per gli usi domestici, agricoli ed industriali. La gestione di tale fondo è affidata al CNEN.

Deve essere privilegiato il metodo della ricerca per progetto od impresa, ciascuno dei quali organizzato in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.

Il CNEN deve approvare i progetti e le imprese che comportino la partecipazione finanziaria totale o parziale dello Stato; deve formulare o approvare l'organizzazione del progetto cui possono partecipare industrie ed enti pubblici e privati anche mediante la costituzione di società per azioni o consorzi; deve infine assicurare comunque la gestione tecnico-amministrativa del progetto.

ART. 12.

(Priorità alle ricerche ed ai progetti nel Mezzogiorno).

Nell'ambito del fondo speciale di cui all'articolo 11, deve essere assicurata la priorità ai centri di ricerca, ai progetti ed alle installazioni pilota ubicate nel Mezzogiorno, con particolare riferimento all'utilizzazione dell'energia solare per usi agricoli.